



Città di Amalfi

Comune di Amalfi

Il Sindaco

Prot. come da denominazione file pdf

Ordinanza sindacale

Oggetto: MISURE IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. PROROGA OBBLIGO DI UTILIZZO DI MASCHERINA ANCHE ALL'APERTO SINO AL 6 SETTEMBRE 2020.

IL SINDACO

VISTA la precedente ordinanza sindacale prot. 10150 n. del 12 agosto 2020 avente ad oggetto "Misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Obbligo di utilizzo di mascherina anche all'aperto sino al 24 agosto 2020" - e tutti gli atti e i fatti presupposti che qui si intendono integralmente richiamati - con la quale si disponeva "***l'obbligo sull'intero territorio comunale di usare protezioni delle vie respiratorie (c.d. mascherine) anche all'aperto, con effetto immediato e sino al 24 agosto 2020***";

CONSIDERATO che in data 16 agosto 2020, il Ministro della Salute ha emanato una propria ordinanza avente ad oggetto "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A04564)" con la quale si disponeva "***obbligo dalle ore 18:00 alle ore 06:00 sull'intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie anche all'aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie, lungomari) ove per le caratteristiche fisiche sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale***";

VALUTATO l'andamento dei flussi turistici presenti sul territorio;

SENTITI per le vie brevi il C.O.C. ed i Comandanti delle Forze dell'Ordine operanti sul territorio circa l'opportunità di prorogare sino al 6 settembre la misura emanata con la richiamata ordinanza sindacale;

RITENUTO utile e necessario, ancora di più che prima, garantire un elevato livello di protezione e distanziamento sociale al fine di contenere il diffondersi della citata epidemia nel territorio comunale di Amalfi;

VISTO l'art. 117 del D.Lgs n. 112/1998;

VISTO l'art. 32 della L. 833/1978;

VISTO l'art. 50, comma 4, del D.Lgs 267/2000 del TUEL;

VISTO il DL n. 19/2020 come convertito in legge L. 35/2020;

VISTO il DL n. 33/2020 come convertito in legge L. 74/2020

ORDINA

per le motivazioni espresse - qui integralmente richiamate, e non in contrasto con le ordinanze, decreti e altra normativa regionale o statale - **e' prorogato l'obbligo sull'intero territorio comunale di usare protezioni delle vie respiratorie (c.d. mascherine) anche all'aperto, sino al 6 settembre 2020.**

Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti. A questi fini, possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.

L'utilizzo delle mascherine di comunità si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l'igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie.

AVVERTE

in caso di mancata ottemperanza alla presente ordinanza seguirà l'applicazione delle sanzioni amministrative disposte dall'art. 2, D.L. 16 maggio 2020, n. 33.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Campania entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

La presente ordinanza è pubblicata all'albo pretorio ed è fatto ordine a chiunque di osservarla e a chi spetti di farla osservare.

Manda la presente Ordinanza via PEC alle forze dell'ordine, alla Prefettura e all'ASL territorialmente competente.

Amalfi, 24 agosto 2020

f.to IL SINDACO
dott. Daniele Milano